Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 35

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Venerdì, 12 febbraio 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF 841-089 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1953



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1953, n. **1069.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Paolo, in località Piano San Paolo del comune di Caltagirone (Catania).**

N. 1069. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 8 dicembre 1952, integrato con postilla 9 aprile 1953, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo, in località Piano San Paolo del comune di Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio* 1954
*Atti del Governo, registro n.* 81, *foglio n.* 74. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1953, n. **1070.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Anna, nel comune di Grammichele (Catania).**

N. 1070. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 8 dicembre 1952, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 7 luglio 1953 e 10 marzo 1953, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, nel comune di Grammichele (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio* 1954
*Atti del Governo, registro n.* 81, *foglio n.* 75. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1953, n. **1071.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in località Villammare del comune di Vibonati (Salerno).**

N. 1071. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Policastro Bussentino in data 15 dicembre 1952, integrato con dichiarazione 3 agosto 1953, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in località Villammare del comune di Vibonati (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio* 1954
*Atti del Governo, registro n.* 81, *foglio n.* 76. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1953, n. **1072.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Gesù, in comune di Noci (Bari).**

N. 1072. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Conversano in data 10 ottobre 1941, integrato con postilla 20 aprile 1953 e dichiarazione 15 febbraio 1953, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Gesù, in comune di Noci (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio* 1954
*Atti del Governo, registro n.* 81, *foglio n.* 77. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1953.

**Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Padova, per il triennio 1954-1956.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 15 marzo 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Padova per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Padova pel triennio 1954-1956 i signori:

Bentivoglio prof. Giancarlo, medico chirurgo;

Dalla Volta prof. Alessandro, medico chirurgo;

Dechigi prof. Melchiorre, pediatra;

Guicciardi prof. Enrico, esperto in materie amministrative;

Martini dott. Antonio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI

PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1954*
*Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 31.* — FERRARI

(548)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1953.

**Cambio di denominazione del panfilo « S. Giorgio II » in « San Giorgio II Maggiore ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1953, registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 320, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria dragamine — di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il panfilo « S. Giorgio II » di stazza lorda tonn. 58,70, iscritto al n. 527 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia requisito dalle ore zero del 1° agosto 1952, di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato nelle premesse, assume la denominazione di « San Giorgio II Maggiore ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1953

EINAUDI

TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1954*
*Registro n. 2 Marina, foglio n. 110*

(678)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1954.

**Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società anonima Iniex, industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società anonima Iniex, industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano, esistendo nella stessa interessi tedeschi, e nominato sindacatore il prof. Robecchi Alberto Guido;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1954, col quale è stato revocato il sequestro della Società anonima per il commercio dei materiali Bosch, con sede in Milano — detentrice del 50 % del capitale azionario della predetta Società Iniex — non esistendo più nella stessa interessi di persone di nazionalità tedesca;

Ritenuto che in conseguenza della revoca del sequestro della Società anonima per il commercio dei materiali Bosch deve provvedersi alla revoca del sindacato della Società Iniex, nella quale non esistono più interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 15 marzo 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società anonima Iniex, industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano e nominato sindacatore il prof. Robecchi Alberto Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1954

*Il Ministro*: GAVA

(664)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1954.

**Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria n. 69458 in data 24 dicembre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Pennuto Giuseppe e Valastro Felice rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione sindacale provinciale C.I.S.L.), in quanto impossibilitati ad intervenire alle riunioni della Commissione provin-

ciale per il collocamento, rispettivamente con i signori Germanò Vincenzo e Tralongo Antonio, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

*Articolo unico.*

I signori Pennuto Giuseppe e Valastro Felice sono rispettivamente sostituiti con i signori Germanò Vincenzo e Tralongo Antonio, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1954

*Il Ministro*: GUI

(688)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1954.

**Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Trento e del funzionario dell'Ufficio regionale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della predetta Commissione.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Trento;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Trento n. 58/24849, in data 17 novembre 1953, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire:

1) il dott. Sorrentino Alfredo, per trasferimento ad altra sede, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Dalla Montà Renzo, nuovo titolare dell'Ufficio regionale del lavoro di Trento;

2) il rag. Millo Ettore, per trasferimento ad altra sede, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Gieri Giovanni, funzionario del medesimo Ufficio regionale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dottor Sorrentino Alfredo è sostituito con il dottore Dalla Montà Renzo, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Trento.

Il rag. Millo Ettore è sostituito con il dott. Gieri Giovanni, quale funzionario dell'Ufficio regionale del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore di detto Ufficio, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1954

*Il Ministro*: GUI

(694)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 22 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 231, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marano Equo (Roma) di un mutuo di L. 2.842.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(604)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 235, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vivaro Romano (Roma) di un mutuo di L. 1.307.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(605)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 179, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Finale Ligure (Savona) di un mutuo di L. 12.526.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(606)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 232, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Potenza Picena (Macerata) di un mutuo di L. 1.500.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(607)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 234, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Triora (Imperia) di un mutuo di L. 888.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(608)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 230, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Laganadi (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.414.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(609)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 222, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ariccia (Roma) di un mutuo di L. 3.308.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(610)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 223, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arsoli (Roma) di un mutuo di L. 2.738.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(611)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 224, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casape (Roma) di un mutuo di L. 1.272.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(612)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 26 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 28, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paliano (Frosinone) di un mutuo di L. 705.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(596)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 187, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sagrado (Gorizia) di un mutuo di L. 360.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(598)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 22 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 227, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cave (Roma) di un mutuo di L. 3.316.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(602)

**Riconoscimento del comune di Spilamberto ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.**

Con decreto interministeriale 16 gennaio 1954, n. 15200.I. B.371, il comune di Spilamberto (prov. di Modena) è stato riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078.

(624)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo, lavoro edilizio, con sede in Seggiano**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 gennaio 1954, il geom. Lido Pellegrini è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo, lavoro edilizio, con sede in Seggiano, in sostituzione del rag. Azzario Vitali, dimissionario.

(478)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura dell'11 febbraio 1954**

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,86 | 645,60 |
| » Firenze | — | — |
| » Genova | 624,85 | 645 — |
| » Milano | 624,88 | 646 — |
| » Napoli | 624,80 | 645,50 |
| » Palermo | — | — |
| » Roma | 624,88 | 646,25 |
| » Torino | 624,90 | 646,75 |
| » Trieste | 624,87 | — |
| » Venezia | 624,89 | 644 — |

**Media dei titoli dell'11 febbraio 1954**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 64,225 |
| Id. 3,50 % 1902 | 59,10 |
| Id. 3 % lordo | 80,05 |
| Id. 5 % 1935 | 93,80 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,60 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 70,575 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 92,20 |
| Id. 5 % 1936 | 92,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 96,925 |
| Id 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,825 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,55 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,475 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi dell'11 febbraio 1954**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,88 |
| 1 dollaro canadese | » | 646,12 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,66 |

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90.46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120 78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

# MINISTERO DEL TESORO

**Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

2° *semestre* 1953 *valevole pel* 1° *semestre* 1954

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | Detratto il decimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| | *Titoli di Stato.* | | | | |
| | *a*) Consolidati: | | | | |
| 1 | Rendita 3,50 % (1906) | 64 — | 62,25 | 57,78 | 56,03 |
| 2 | » 3,50 % (1902) | 59,95 | 58,20 | 54,13 | 52,38 |
| 3 | » 3 % lordo | 75 — | 73,50 | 67,65 | 66,15 |
| 4 | » 5 % (1935) | 94,80 | 92,30 | 85,57 | 83,07 |
| | *b*) Redimibili: | | | | |
| 5 | Redimibile 3,50 % (1934) | 79,55 | 77,80 | 71,77 | 70,02 |
| 6 | » 3,50 % (Ricostruzione) | 70,10 | 68,35 | 63,27 | 61,52 |
| 7 | » 5 % » | 91,35 | 88,85 | 82,47 | 79,97 |
| 8 | » 5 % (1936) | 90,75 | 88,25 | 81,93 | 79,43 |
| 9 | Debito Redimibile 3,50 % (Legge 24 dicembre 1908, n. 731) | 89,75 | 88 — | 80,95 | 79,20 |
| 10 | » » 3 % (Legge 15 maggio 1910, n. 228) | 87,50 | 86 — | 78,90 | 77,40 |
| 11 | Obbligazioni lavori risanamento Città di Napoli 5 % | 90 — | 87,50 | 81,25 | 78,75 |
| 12 | » Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 % | 82,50 | 81 | 74,40 | 72,90 |
| 13 | » Strade Ferrate Romane 3 % | 88 — | 86,50 | 79,35 | 77,85 |
| 14 | » » » Maremmane 5 % | 78 — | 75,50 | 70,45 | 67,95 |
| 15 | » » » Vittorio Emanuele 3 % | 84 | 82,50 | 75,75 | 74,25 |
| 16 | » » » Meridionali 3 % | 95 — | 93,50 | 85,65 | 84,15 |
| 17 | » » » Torino-Savona-Acqui 3 % | 85 — | 83,50 | 76,65 | 75,15 |
| 18 | » » » Udine Pontebba 5 % | 95 — | 92,50 | 85,75 | 83,25 |
| 19 | » » » Lucca-Pistoia 3 % | 90 — | 88,50 | 81,15 | 79,65 |
| 20 | » » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 % | 89 — | 87,50 | 80,25 | 78,75 |
| 21 | » Ferrovie Livornesi C. D. 3 % | 94 — | 92,50 | 84,75 | 83,25 |
| 22 | » » » A. B. 3 % | 94 — | 92,50 | 84,75 | 83,25 |
| 23 | Buoni del Tesoro N 5 % scadenza 1° aprile 1959 | 99,85 | 97,35 | 90,12 | 87,62 |
| 24 | » » » N 5 % » 1° aprile 1960 | 99,80 | 97,30 | 90,07 | 87,57 |
| 25 | » » » N 5 % » 1° gennaio 1961 | 99,90 | 97,40 | 90,16 | 87,66 |
| 26 | » » » N 5 % » 1° gennaio 1962 | 99,90 | 97,40 | 90,16 | 87,66 |
| | *Titoli garantiti dallo Stato.* | | | | |
| 27 | Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 % | 51,20 | 49,70 | 46,23 | 44,73 |
| 28 | Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 % | 77 — | 75 — | 69,50 | 67,50 |
| 29 | » speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 % | 76,87 | 75 — | 69,37 | 67,50 |
| 30 | » ordinarie » » » 3,75 % | 131,87 | 130 — | 118,87 | 117 — |
| 31 | Prestito Unificato Città di Napoli 5 % | 63,50 | 61,50 | 57,35 | 54,85 |
| 32 | Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 % | 84,90 | 82,40 | 76,06 | 74,16 |
| 33 | » » » » » 5,50 % | 91,75 | 89 — | 82,85 | 80,10 |
| 34 | » » » » » 6 % | 94,60 | 91,60 | 85,44 | 82,44 |
| 35 | » C. OO. PP. Istituto Ricostruzione industriale 5½ % | 92,95 | 90,20 | 83,93 | 81,18 |
| 36 | » C. OO. PP. – Serie Speciale – Quinq. 6 % | 100,45 | 97,45 | 90,71 | 87,71 |
| 37 | » C. OO. PP. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4½ % | 89,35 | 87,10 | 80,64 | 78,39 |
| 38 | » C. OO. PP. – Serie Città di Genova 5 % | 82,50 | 80 — | 74,50 | 72 — |
| 39 | » » » » » Roma 5 % | 82,40 | 79,90 | 74,41 | 71,91 |
| 40 | » » » » » Milano 5 % | 98,70 | 96,20 | 89,08 | 86,58 |
| 41 | » » » » » Milano 5 % (2ª emissione) | 95,30 | 92,80 | 86,02 | 83,52 |
| 41a | » C. OO. PP. Ferrovie Stato 5,50 % | 93,65 | 90,90 | 84,56 | 81,81 |

*Segue*: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

*2° semestre* 1953 *valevole pel* 1° *semestre* 1954

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | Detratto il decimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| 42 | I. R. I. Mare 4,50 % | 98,45 | 96,20 | 88,33 | 86,58 |
| 43 | I. R. I. Mare 5 % (Emissione 1949) | 96,10 | 93,60 | 86,74 | 84,24 |
| 44 | I. R. I. Mare 4,50 % (optate) | 102,25 | 100 — | 92,25 | 90 — |
| 45 | I. R. I. Ferro 4,50 %. | 205,45 | 203,20 | 185,13 | 182,88 |
| 46 | I. R. I. Ferro 4,50 % (optate) | 136,75 | 134,50 | 123,30 | 121,05 |
| 47 | I. R. I. Ferro 4,50 % (Emissione 1948). | 131,25 | 129 — | 118,35 | 116,10 |
| 48 | I. R. I. Ferro (optate Emissione 1948) 4,50 % (doppia opt) | 108,25 | 106 — | 97,65 | 95,40 |
| 49 | I. R. I. Meccanica 5,50 % | 95,35 | 92,60 | 86,09 | 83,34 |
| 50 | I. R. I. Meccaniche (optate) 5,50 %. | 92,25 | 89,50 | 82,30 | 79,65 |
| 51 | I. R. I. Mare (optata 5 % - Emissione 1949) | 94,80 | 92,30 | 85,57 | 83,07 |
| 52 | Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 % | 106 — | 103 — | 95,70 | 92,70 |
| 53 | » » » » 6,50 % | 108,25 | 105 — | 97,75 | 94,50 |
| 54 | Azioni A. N. I. C. | 567 — | 565 — | 510,50 | 508,50 |
| | *Titoli di Stati esteri* | | | | |
| 55 | Prestito ungherese stam. 4,20 % | 22,10 | 20 — | 20,10 | 18 — |
| | *Obbligazioni fondiarie e equiparate* | | | | |
| 56 | Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 % | 88,80 | 86,30 | 80,17 | 77,67 |
| 57 | » » » » - » 4 % | 78 — | 76 — | 70,40 | 68,40 |
| 58 | » » » » - » Conversione 4 % | 98,20 | 96,20 | 88,58 | 86,58 |
| 59 | » » » » - » 3,50 % | 80,55 | 78,80 | 72,67 | 70,92 |
| 60 | » » » » - » 4,75 % | 80,37 | 78 — | 72,57 | 70,20 |
| 61 | » » » » - » 4,50 % | 88,25 | 86 — | 79,65 | 77,40 |
| 62 | Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 % | 98,47 | 96,60 | 88,81 | 86,94 |
| 63 | » » » » 4 % | 85,30 | 83,30 | 76,97 | 74,97 |
| 64 | » » » » Conversione 4 % | 90 — | 88 — | 81,20 | 79,20 |
| 65 | » » » » 5 % | 90,50 | 88 — | 81,70 | 79,20 |
| 66 | Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 5 % | 85,60 | 83,10 | 77,29 | 74,79 |
| 67 | » » » » » 4 % | 79 — | 77 — | 71,30 | 69,30 |
| 68 | » » » » » Conversione 4 %. | 83 — | 81 — | 74,90 | 72,90 |
| 69 | Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 % | 90 — | 87,50 | 81,25 | 78,75 |
| 70 | » » » » » » 4 % | 82,30 | 80,30 | 74,27 | 72,27 |
| 71 | » » » » » » Convers. 4 % | 84,50 | 82,50 | 76,25 | 74,25 |
| 72 | Cassa di Risparmio Gorizia 5 % | 87,50 | 85 — | 79 — | 76,50 |
| 73 | Credito Fondiario Sardo Roma 4 % | 92 — | 90 — | 83 — | 81 — |
| 74 | » » » » Conversione 4 %. | 95 — | 93 — | 85,70 | 83,70 |
| 75 | » » » » 5 % | 92,50 | 90 — | 83,50 | 81 — |
| 76 | » » Banco Sicilia 5 % | 85,10 | 82,60 | 76,84 | 74,34 |
| 77 | » » » » 4 % | 83 — | 81 — | 74,90 | 72,90 |
| 78 | » » » » Conversione 4 %. | 85 — | 83 — | 76,70 | 74,70 |
| 79 | » » » » 3,75 % | 95,97 | 94,10 | 86,56 | 84,69 |
| 80 | Credito Industriale Banco di Sicilia 5 % | 99,65 | 97,15 | 89,94 | 87,44 |
| 81 | Credito Fondiario Banco di Napoli 5 % | 89,70 | 87,20 | 80,98 | 78,48 |
| 82 | » » » » » 4 % | 86 — | 84 — | 77,60 | 75,60 |
| 83 | » » » » » Conversione 4 % | 88,50 | 86,50 | 79,85 | 77,85 |
| 84 | Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % | 93,60 | 91,10 | 84,49 | 81,99 |
| 85 | » » » » 1ª Emiss. 5 % | 93,60 | 91,10 | 89,49 | 81,99 |
| 86 | » » » » 2ª » 5 % | 92 — | 89,50 | 83,05 | 80,55 |

*Segue*: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

2° *semestre* 1953 *valevole pel* 1° *semestre* 1954

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | DETRATTO IL DECIMO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| 87 | Casse di Risparmio di Milano 4 % . . . . . . . . . | 86,80 | 84,80 | 78,32 | 76,32 |
| 88 | » » » Conversione 4 % . . . . . . . . . | 102 — | 100 — | 92 — | 90 — |
| 89 | » » » 3,50 % . . . . . . . . . . . | 83,75 | 82 — | 75,55 | 73,80 |
| 90 | » » » 5 % . . | 95 — | 92,50 | 85,75 | 83,25 |
| 91 | » » di Bologna 5 % . . . . . . . . . . . . . | 89 — | 86,50 | 80,35 | 77,85 |
| 92 | » » » 4 % . . . . . . . . . . . . . . | 91,50 | 89,50 | 82,55 | 80,55 |
| 93 | » » » Conversione 4 % . . . . . . . . | 93,70 | 91,70 | 84,53 | 82,53 |
| 94 | » » » 3,50 % . . . . . . . . . . . . . | 87,25 | 85,50 | 78,70 | 76,95 |
| 95 | Cassa di Risparmio Verona 3,75 % . . . . . . . . . . . . . . . | 90,87 | 89 — | 81,97 | 80,10 |
| 96 | Monte dei Paschi Siena 5 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90,50 | 88 — | 81,70 | 79,20 |
| 97 | » » » 4 %. . . . . . . . . . . . . . . . | 86 — | 84 — | 77,60 | 75,60 |
| 98 | » » » Conversione 4 %. . . . . . . . . . . | 100 — | 98 — | 90,20 | 88,20 |
| 99 | » » » 3,50 %. . . . . . . . . . . . . . . . | 84,45 | 82,70 | 76,18 | 74,43 |
| 100 | Opere Pie S. Paolo Torino Conversione 4 % . . . . . . . . . | 97 — | 95 — | 87,50 | 85,50 |
| 101 | » » » » 5 % . . . . . . . . . . . . . . . | 93,50 | 91 — | 84,40 | 81,90 |
| 102 | » » » » 3,50 % . . . . . . . . . . . . . . | 86,75 | 85 — | 78,25 | 76,50 |
| 103 | Istituto S. Paolo Torino 3,75 %. . | 86,87 | 85 — | 78,37 | 76,50 |
| 104 | Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %. | 94,80 | 91,80 | 85,62 | 82,62 |
| 105 | » » » I. P. U. Serie spec. Tel. 6% | 100,30 | 97,30 | 90,57 | 87.57 |
| 106 | » » » » » 5,50 % . | 94,25 | 91,50 | 85,10 | 82,35 |
| 107 | » » » » » 5,50 % (Edison) | 92,45 | 89,70 | 83,48 | 80,73 |
| 108 | » » » » » 6 % (Ventennale) . . | 95,40 | 92,40 | 86,16 | 83,16 |
| 109 | Imprese Pubblica Utilità 6 % (Edison) | 101 — | 98 — | 91,20 | 88,20 |
| 110 | Istituto Nazionale Credito Edilizio 3 ½ % | 77,45 | 75,70 | 69,88 | 68,13 |
| 111 | » » » » 5 % | 77 — | 74,50 | 69,55 | 67,05 |
| 112 | » » » » 4,75 % . | 91,57 | 89,20 | 82,65 | 80,28 |
| 113 | Consorzio Mutui danneggiati Terremoto 4 %. . . . . | 85 — | 83 — | 76,70 | 74,70 |
| 114 | » » » » Conversione 4 % . . . | 88 — | 86 — | 79,40 | 77,40 |
| 115 | Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 % . . . . | 83,60 | 81,60 | 75,44 | 73,44 |
| 116 | » » » » » Conversione 4 % | 75,60 | 73,60 | 68,24 | 66,24 |
| 117 | » » » » » 5 % . . . . . | 83,70 | 81,20 | 75,58 | 73,08 |
| 118 | Istituto Mobiliare Italiano 5,50 % (Credito Navale) . . . . . | 95,85 | 93,10 | 86,54 | 83,79 |
| 119 | » » » 5 % (IX emissione) . . . . . . . | 95 — | 92,55 | 85,75 | 83,25 |
| 120 | » » » 5 % (VII emissione) . . . . . | 101,80 | 99,30 | 91,87 | 89,37 |
| 121 | » » » 6 % (XII emissione) . . . . | 95,40 | 92,40 | 86,16 | 83,16 |
| 122 | » » » 15ª emissione – III Serie | 95,50 | 92,50 | 86,25 | 83,25 |
| 123 | » » » 14ª » – 6 % . | 96 — | 93 — | 86,70 | 83,70 |
| 124 | » » » 15ª Coversione 6 % | 95,90 | 92,90 | 86,61 | 83,61 |
| 124 a | » » » 15ª » 6 % II Serie | 95,60 | 92,60 | 86,34 | 83,34 |
| 125 | Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 4 % | 95 — | 93 — | 85,70 | 83,70 |
| 126 | » » » » » 4 % Conversione | 87 — | 85 — | 78,50 | 76,50 |
| 127 | » » » » » 5 % . . . . | 88,50 | 86 — | 79,90 | 77,40 |
| 128 | Opere Pubbliche Fondiarie delle Venezie 8ª Serie 6 % . | 99 — | 96 — | 89,40 | 86,40 |
| 129 | » » » » 6 % – IX Serie speciale | 99,20 | 96,30 | 89,58 | 86,58 |
| 130 | » » » » 6 % – II Serie | 97 — | 94 — | 87,60 | 84,60 |
| 131 | » » » » 6 % – III Serie | 97 — | 94 — | 87,60 | 84,60 |
| 132 | » » » » 6 % – III Serie speciale | 100,50 | 97,50 | 90,75 | 87,75 |
| 133 | » » » » 6 % – II Serie speciale | 100,50 | 97,50 | 90,75 | 87.75 |
| 134 | » » » » 6 % – V Serie . . | 100,50 | 97,50 | 90,75 | 87,75 |
| 135 | » » » » 6 % – VII Serie . . | 99,20 | 96,20 | 89,58 | 86,58 |
| 136 | Edecimi di Milano 6 % . . . . . . . . . . . . | 97 — | 94 — | 87,60 | 84,60 |

(513)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennere intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| B. T. N. 5% (1950) Serie 1ª | 3887 | cap. nom. 50.000 — | Bianchi Carla Virginia fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Elli *Antonietta* di Giocondo | Bianchi Carla Virginia fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Elli *Grazia Antonietta* di Giocondo. |
| Id. Serie 2ª | 360 | 3.000 — | Come sopra, con usufrutto vitalizio al Elli *Antonietta* di Giocondo vedova Bianchi. | Come sopra, con usufrutto vitalizio ad Elli *Grazia Antonietta* di Giocondo vedova Bianchi. |
| Id. Serie 6ª | 270 | 500 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. Serie 7ª | 256 | 15.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. Serie 8ª | 20 | 50.000 — | Bianchi Carla Virginia fu Mario, minore, sotto la patria potestà della madre Elli *Antonietta* di Giocondo. | Bianchi Carla Virginia fu Mario, minore, sotto la patria potestà della madre Elli *Grazia Antonietta* di Giocondo. |
| Id. Serie 10ª | 100 | 10.000 — | Come sopra, con usufrutto vitalizio ad Elli *Antonietta* di Giocondo vedova Bianchi. | Come sopra, con usufrutto vitalizio ad Elli *Grazia Antonietta* di Giocondo vedova Bianchi. |
| Cons. 3.50% (1906) | 604667 | ren. annua 350 — | Gatti Giovanni Luigi fu *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Magnani Elvira fu Giovanni vedova Gatti, dom. a Sannazzaro dei Burgondi (Pavia), con usufrutto a quest'ultima. | Gatti Giovanni Luigi fu *Mauro* detto *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Magnani Elvira fu Giovanni vedova Gatti, dom. a Sannazzaro dei Burgondi (Pavia), con usufrutto a quest'ultima. |
| Id. | 706616 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 gennaio 1954

*Il direttore generale:* SALIMEI

(117)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### 3ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1960

Si notifica che il giorno 8 marzo 1954, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 3ª estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle dodici serie (dalla 33/1960 alla 44/1960) dei buoni del Tesoro novennali 5%, scadenti il 1° aprile 1960, emesse in base alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040 e decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 6 dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopra mentovata aperta al pubblico.

Roma, addì 11 febbraio 1954

*Il direttore generale:* SALIMEI

(657)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Rocca di Papa

Con decreto Ministeriale 28 gennaio 1954, n. 106, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Rocca di Papa, approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1947 e prorogato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1949, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1957.

(486)

### Nuovo termine per l'attuazione del piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e frazioni Sampierdarena, Rivarolo, Teglia e Voltri.

Con decreto Ministeriale 23 gennaio 1954, n. 303, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Genova-centro e frazioni Sampierdarena, Rivarolo, Voltri e Teglia, approvato con decreto Ministeriale 24 gennaio 1950, è protratto fino al 24 gennaio 1955.

(625)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**Concorso per esami a due posti di vice-segretario di 2ª classe in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visti l'art. 17 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82; gli articoli 2, 3, 4, 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1946, n. 154);

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a due posti di vice-segretario di 2ª classe in prova (gruppo *A*, grado 11°), nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi della Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze sociali;
laurea in scienze economiche e commerciali.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati. Il beneficio stesso non è applicabile, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ai disertori ed ai non discriminati o ai puniti disciplinarmente per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943.

Tale limite di età è poi elevato ad anni 44, a norma delle disposizioni in vigore:

*e*) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè della lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati assegni o pensioni privilegiate di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*f*) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

*g*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente bando, e sono elevati:

*h*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*i*) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente l'aspirante non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 45, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 100, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito, e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto, e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

4. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre.

7. Diploma originale del titolo di studio indicato nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale i candidati dovranno produrre una copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio.

La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato, o dal pretore competente per territorio.

8. Estratto del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, per il primo foglio e da L. 200, per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, debitamente autenticata e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 7 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

*a*) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

*b*) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487, del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 100;

*d*) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

*e*) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

*g*) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

*h*) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

*i*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 100;

*l*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100;

*m*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*n*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200;

*o*) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*p*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per gli obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del precedente art. 4, certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

*a*) diritto amministrativo e costituzionale;

*b*) diritto civile;

*c*) storia della scienza.

La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte ed inoltre sulle seguenti:

1) economia politica;

2) scienza delle finanze;

3) amministrazione del patrimonio dello Stato e contabilità generale dello Stato;
4) lingua francese e lingua inglese.

La prova orale di lingue consiste in una conversazione con traduzione di brani dalle lingue e nelle lingue. I candidati dovranno inoltre dimostrare di saper scrivere, sotto dettatura, in francese ed in inglese.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 4, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 11.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato.

Art. 13.

Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci punti per ogni singola prova scritta e di dieci punti per quella orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno riportare non meno di sei decimi.

La votazione complessiva sarà ottenuta dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali è bandito il concorso medesimo, vice-segretario di 2ª classe in prova nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Essi dovranno assumere servizio alla data che sarà loro comunicata. In difetto saranno dichiarati dimissionari di ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado undicesimo oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati vice-segretari di 2ª classe con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Coloro che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Roma, addì 20 gennaio 1954

*Il presidente*: COLONNETTI

(538)

**Concorso per esami ad un posto di vice-ragioniere di 2ª classe in prova (gruppo B, grado 11°), nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visti gli articoli 17, del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82 e 3, 4, 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1946, n. 154);

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami ad un posto di vice-ragioniere di 2ª classe in prova (gruppo *B*, grado 11°), nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati. Il beneficio stesso non è applicabile, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ai disertori ed ai non discriminati o ai puniti disciplinarmente per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943.

Tale limite di età è poi elevato ad anni 44, a norma delle disposizioni in vigore:

*e*) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè della lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati assegni o pensioni privilegiate di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*f*) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

*g*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente bando, e sono elevati:

*h*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*i*) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente l'aspirante non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 45, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento

contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 100, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito, e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto, e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

4. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre.

7. Diploma originale del titolo di studio indicato nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale i candidati dovranno produrre una copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio.

La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato, o dal pretore competente per territorio.

8. Estratto del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, per il primo foglio e da L. 200, per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, debitamente autenticata e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 7 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

*a*) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

*b*) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487, del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 100;

*d*) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 del 1º agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

*e*) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

*g*) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

*h*) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

*i*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 100;

*l*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100;

*m*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*n*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200;

*o*) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*p*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per gli obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del precedente art. 4, certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

*a*) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale;

*b*) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

*c*) ragioneria e contabilità di Stato.

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, ed inoltre sulla seguente:

ordinamento delle pubbliche amministrazioni.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 4, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 11.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alle prove orali avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato.

Art. 13.

Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci punti per ogni singola prova scritta e di dieci punti per quella orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno riportare non meno di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali è bandito il concorso medesimo, vice-ragioniere di 2ª classe in prova nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Essi dovranno assumere servizio alla data che sarà loro comunicata. In difetto saranno dichiarati dimissionari di ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado undicesimo oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati vice-ragionieri di 2ª classe con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Coloro che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Roma, addì 20 gennaio 1954

*Il presidente*: COLONNETTI

(539)

## AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

### Concorso a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti

dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione, e la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visti gli articoli 3 e 8 capoverso secondo del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 agosto 1953, n. 58242/10115, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

*a*) magistrati ordinari i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto;

*b*) i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

*c*) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle disposizioni di legge in vigore al momento della presentazione della domanda, in quanto applicabili;

*d*) i procuratori e gli aggiunti procuratori dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante deve:

*A*) per i magistrati essere inoltrata per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che impediscano o diminuiscano il perfetto esercizio dell'attività di avvocato dello Stato. Il certificato dovrà inoltre fare espressa menzione che il candidato è esente assolutamente da imperfezioni dell'udito e della favella;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*B*) per gli avvocati, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica Italiana;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile e morale;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8-*a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare) per gli ufficiali in congedo;

*b*) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militare marittimo) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

*c*) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in congedo illimitato provvisorio;

*d*) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati in rassegna;

*e*) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva;

9) certificato dell'Ordine degli avvocati che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno due anni;

*C*) per i procuratori e gli aggiunti procuratori dello Stato, essere inoltrata per tramite di ufficio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana, in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto, quello di cui al n. 9) di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti nelle colonie od all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 12, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

*a*) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

*b*) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

*c*) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

*d*) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

*a*) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

*b*) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Gli esami avranno luogo a Roma nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29, del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di Cassazione della Repubblica Italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal presidente della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 1.580.000.

Se i primi nominati non assumeranno effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 29 dicembre 1953

p. *L'Avvocato generale*
*Il Vice avvocato generale*: BARBERIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *gennaio* 1954
*Registro n.* 86 *Presidenza, foglio n.* 290

**(660)**

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.